
 Città di Moncalvo	COMUNE DI MONCALVO	 Unione Terre del Tartufo
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/06/2021	

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore 21 e minuti 00

convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 6 del 27 marzo 2020. Sede virtuale dell'adunanza: sala consiliare. La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di convocazione.

All'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ORECCHIA Christian	X	
2	MARZANO Barbara		X
3	GIROLDO Andrea	X	
4	IPPOLITO Mirko	X	
5	MAFFEZZONI Guido Giambattista	X	
6	BONELLO Barbara	X	
7	BIANCO Pier Luigi	X	
8	VERNAGALLO Pietro	X	
9	ALEMANO Andrea	X	
10	ALESSIO Sergio	X	
11	MUSUMECI Diego	X	
12	ZONCA Mario	X	
13	SANDIANO Giovanni	X	
	T O T A L E	12	01

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ORECCHIA Christian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su illustrazione del Sindaco.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- le disposizioni di legge relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) previste all'art. 1, c. 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013, restano valide in base a quanto stabilito dal predetto c. 738, art. 1, Legge n. 160/2019;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della TARI;
- l'art. 1, comma 650, della Legge 147/2013, a norma del quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, in base al quale il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e le successive deliberazioni e determinazioni con cui la stessa Autorità ha fornito aggiornamenti riferiti in particolare a importi da portare in detrazione e ai costi riferiti all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- i vari provvedimenti di ARERA attengono alla definizione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF, documento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe regolate dalla L. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Moncalvo è presente e operante il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, Ente di governo dell'ambito ottimale – Egato, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall'Autorità di regolazione come un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei

rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte rispettivamente dai seguenti soggetti:

- Cosmo S.p.A., di Casale Monferrato (AI);
- Comune di Moncalvo, per la sola attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

Considerato che i predetti soggetti, in quanto gestori del servizio integrato dei rifiuti, hanno predisposto e trasmesso all'ETC il PEF per i costi di propria competenza;

Esaminato il piano finanziario pervenuto dal Consorzio Casale Rifiuti - CCR (Ente Territorialmente Competente) in data 21/05/2021, prot. 1855, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai soggetti gestori Cosmo S.p.A. e Comune di Moncalvo, il quale espone un costo complessivo di € 505.753,00 e che quale Allegato "A" rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati da parte dell'Ente Territorialmente Competente (Consorzio Casalese Rifiuti) e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile ed i criteri di ripartizione per la ricostruzione dei dati;

Considerato che la determinazione ARERA 2/2020/DRIF, nel fornire chiarimenti sull'applicazione del MTR, ha precisato che dal totale dei costi del PEF devono essere sottratte, tra l'altro, le entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi dell'art. 33-bis del D.l. 248/2007 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, alle entrate derivanti da procedure sanzionatorie e alle ulteriori partite assimilabili alle precedenti, approvate dall'Ente territorialmente competente, voci che ammontano complessivamente a € 5.246,00 (detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/2020/DRIF);

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come verificato nella Relazione di accompagnamento al PEF 2021 redatta dal Consorzio Casalese Rifiuti - CCR;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione di accompagnamento al PEF 2021 redatta dal Consorzio Casalese Rifiuti - CCR;

Considerato che il costo standard, così come definito dal sistema dei fabbisogni standard comunali di cui al comma 653, art. 1, Legge n. 147/2013, non è più di fatto il riferimento della tariffa e che nella deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF il riferimento al costo standard è utilizzato, oltre che per la determinazione dei conguagli, anche nel caso in cui l'ETC ritenga necessario il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, circostanza non ricorrente nel Comune di Moncalvo, in quanto è stato rispettato il limite alla crescita tariffaria stabilito dal sopracitato articolo 4 del MTR;

Preso atto della validazione del piano finanziario posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, ossia il Consorzio Casale Rifiuti - CCR, come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29/03/2021;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato e approvato nella nuova stesura con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data odierna, ed in particolare l'art. 16, comma 2 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la

tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che:

- gli articoli 24, 25 e 26 del vigente Regolamento TARI normano la riduzioni tariffarie previste dalla legge o introdotte dal Comune;
- le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso e poste a carico degli utenti del servizio rifiuti;
- il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dai sopra citati articoli del Regolamento TARI, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio, così come risultanti dal PEF redatto con il metodo MTR, validato dal CCR con deliberazione del CdA n. 14/2021;

Visti:

- il D.Lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee e attuazione di altri atti dell'Unione europea, che ha recato rilevanti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA - Testo Unico dell'Ambiente);
- l'art. 1, comma 837, della L. 160/2019, a norma del quale a decorrere dal 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone in oggetto, cosiddetto "canone mercatale", sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, ovverossia quelle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, il prelievo sui rifiuti TARI che viene quindi assorbito dal nuovo canone mercatale;

Preso atto che le summenzionate disposizioni incidono in maniera significativa sia sul regolamento che sulla definizione delle tariffe del tributo;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che il predetto Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, validato come sopra dal Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto opportuno ripartire i costi del PEF, al netto delle voci di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA 2/2020/DRIF, tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti tra le due macrocategorie di utenze e successivamente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999 e dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, applicare il correttivo a favore delle utenze domestiche, rideterminando così la ripartizione dei costi nella

misura del 73% a carico delle utenze domestiche e del 27% a carico delle utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato nel documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021", parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato B);

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 6 del 26/03/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e preso atto che, in attesa della trasmissione del PEF per l'anno 2021 validato dal competente ETC, sono state confermate le previsioni di Bilancio 2020, definite in base alle tariffe approvate con la deliberazione del C.C. n. 52 in data 19/10/2020;

Rilevato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione della pandemia da Covid-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prolungato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020, è stato esteso al 2021, inizialmente prorogando il termine al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, successivamente al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e infine al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

Preso atto che:

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo, tra l'altro:
 - la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
 - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
 - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
 - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- con il DPCM 3 novembre 2020 le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa;
- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Gialla;
- il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- il DPCM 2 marzo 2021, che detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi prorogato fino 30 aprile, confermando le precedenti misure di contenimento e introducendo, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri. Dispone altresì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa;
- con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile;
- con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile:

- vengono ripristinate le zone gialle e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021;
 - vengono inoltre confermati il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone arancioni e rosse;
 - vengono stabiliti i termini per le riaperture in zona gialla, tra queste, le attività di ristorazione, dal 26 aprile all'aperto e dal 1° giugno anche al chiuso;
- con Ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, con effetti dal 14 giugno, nella Regione Piemonte si applicano le misure di cui alla zona bianca, con conseguente riapertura, tra le altre attività, delle palestre, dei centri ricreativi, delle sale giochi e scommesse;

Richiamato l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il prossimo 24 giugno. Nelle more del decreto ministeriale e di disporre del riparto finale, l'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – ha pubblicato una stima degli importi che saranno assegnati a ciascun Comune. L'assegnazione stimata per il Comune di Moncalvo ammonta a € 26.155,00 (fonte <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche-2021-le-assegnazioni-prevedibili-per-ciascun-comune>).

Tenuto conto che il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo (ai fini della certificazione) dell'impiego della quota agevolazioni Tari del c.d. "fondone" 2020, permette comunque di destinare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell'art. 6 del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell'agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020;

Dato atto che il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in attesa delle assegnazioni definitive, prevedere, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle riduzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, come di seguito indicato:

1. le riduzioni che verranno applicate, su base annuale, alle categorie TARI delle utenze non domestiche limitatamente alle attività interessate dalle chiusure o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività stesse a norma dei sopra citati provvedimenti governativi con effetti nell'anno 2021, saranno le seguenti:

Cat. TARI	Descrizione	Riduzione QF	Riduzione QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto <i>(limitatamente alle attività sospese)</i>	30%	60%
2	Campeggi, distributori carburanti <i>(limitatamente ai campeggi)</i>		
4	Esposizioni, autosaloni <i>(limitatamente alle utenze associate a categorie con attività sospesa)</i>		
5	Alberghi con ristorante		
6	Alberghi senza ristorante		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli <i>(limitatamente alle attività sospese)</i>		
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) <i>(limitatamente a barbiere, parrucchiere, estetista)</i>		

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
17	Bar, caffè, pasticceria		
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta <i>(limitatamente alle utenze associate a categorie con attività sospesa)</i>		
26	Agriturismo con ristorazione		
8	Uffici e agenzie <i>(limitatamente alle sale gioco e scommesse)</i>	30%	70%
2	Campeggi, distributori carburanti <i>(limitatamente alle palestre)</i>		

2. alla tari giornaliera dovuta per le occupazioni richieste dalle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a norma dei sopra citati provvedimenti governativi con effetti nell'anno 2021, verrà applicata una riduzione del 80%, sulla parte variabile della tariffa giornaliera e una riduzione del 30% sulla parte fissa della tariffa giornaliera;

Preso atto che:

- al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo le riduzioni a favore delle utenze non domestiche correlate all'emergenza Covid-19, come sopra indicate, previste ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni), verranno applicate d'ufficio sulla base dei dati noti;
- nel caso in cui un'utenza alla quale non viene riconosciuta d'ufficio la riduzione di cui ai precedenti punti, dimostri di averne diritto, l'ufficio potrà riconoscere la riduzione spettante, tenendo conto dell'indirizzo fornito con la presente Deliberazione;
- per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021, come disposto dal vigente Regolamento TARI all'art. 28, comma 2;

Tenuto conto che:

- la minor entrata presunta conseguente alle riduzioni della TARI da riconoscere, per l'anno 2021, alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in base ai provvedimenti governativi emessi durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 e sopra specificate, quantificata, sulla base dei dati disponibili al 31/05/2021, al lordo del TEFA, è pari ad Euro 28.957,00;
- la copertura del costo delle predette riduzioni viene garantita, in parte, dalla quota spettante a questo Comune del fondo istituito dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pari a € 26.155,00, secondo le stime pubblicate da IFEL in data 28/05/2021, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legge, e per la rimanente parte pari di € 2.802,00 dalla risorse per agevolazioni Tari del c.d. "fondone" 2020 non utilizzate, come consentito dal c. 3, art. 1, del D.L. n. 73/2021;

Richiamato il documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 per il Comune di Moncalvo" in cui sono illustrati i risultati riguardanti i calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 147/2013, che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe della TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto "Tariffe TARI anno 2021" (Allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti riportati nel sopra citato "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe" (Allegato B), al fine di assicurare un gettito del tributo pari a € 505.753,00, come da PEF validato dall'Ente Territorialmente Competente, Consorzio Casalese Rifiuti;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che:

- il pagamento del tributo TARI anno 2021 sarà effettuato in tre rate, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art.31, comma 3, del vigente Regolamento TARI, aventi scadenza al 10 settembre 2021, 10 dicembre 2021 e 10 marzo 2022, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;
- la prima rata verrà determinata nella misura del 35% calcolata sulla base delle tariffe dell'anno precedente, come stabilito dall'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Dato atto, infine, che l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito in L. n. 69 del 21/05/2021, dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021, e che in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune debba provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Alle ore 23:09 si scollega il consigliere Piero Vernagallo presenti e votanti 11

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato nel nuovo testo modificato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30/06/2021;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Proceduto alla votazione per appello nominale effettuato dal segretario, la quale fornisce il seguente risultato

presenti e votanti n.11

Favorevoli n. 7 contrari 1 consigliere Mario Zonca il quale dichiara: tutto quello che è aumento è contro la popolazione, astenuti 3 Sergio Alessio, Diego Musumeci, Giovanni Sandiano.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Moncalvo, conforme al metodo tariffario MTR, validato dal Consorzio Casalese Rifiuti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29/03/2021, che espone un costo complessivo di € 505.753,00, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di prendere atto del documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 per il Comune di Moncalvo" in cui sono illustrati i risultati riguardanti i calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe TARI, che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
- 4) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2021, indicate nel prospetto "Tariffe della TARI anno 2021", che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato C).
- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario.
- 6) Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5%.
- 7) Di approvare le seguenti riduzioni sulle tariffe della TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 1. le riduzioni che verranno applicate, su base annuale, alle categorie TARI delle utenze non domestiche limitatamente alle attività interessate dalle chiusure o

dalle restrizioni nell'esercizio delle attività stesse a norma dei provvedimenti governativi emessi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, come elencati in premessa, con effetti nell'anno 2021, saranno le seguenti:

Cat. TARI	Descrizione	Riduzione QF	Riduzione QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto <i>(limitatamente alle attività sospese)</i>	30%	60%
2	Campeggi, distributori carburanti <i>(limitatamente ai campeggi)</i>		
4	Esposizioni, autosaloni <i>(limitatamente alle utenze associate a categorie con attività sospesa)</i>		
5	Alberghi con ristorante		
6	Alberghi senza ristorante		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli <i>(limitatamente alle attività sospese)</i>		
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) <i>(limitatamente a barbiere, parrucchiere, estetista)</i>		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
17	Bar, caffè, pasticceria		
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta <i>(limitatamente alle utenze associate a categorie con attività sospesa)</i>		
26	Agriturismo con ristorazione		
8	Uffici e agenzie <i>(limitatamente alle sale gioco e scommesse)</i>		
2	Campeggi, distributori carburanti <i>(limitatamente alle palestre)</i>		

2. alla tari giornaliera dovuta per le occupazioni richieste dalle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a norma dei sopra citati provvedimenti governativi con effetti nell'anno 2021, verrà applicata una riduzione del 80% sulla parte variabile della tariffa giornaliera e una riduzione del 30% sulla parte fissa della tariffa giornaliera.
- 8) Di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni della TARI da riconoscere per l'anno 2021 alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in base ai provvedimenti governativi emessi durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, quantificato in presunti € 28.969,00 viene garantita, in parte, dalla quota spettante a questo Comune del fondo istituito dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pari a € 26.155,00, secondo le stime pubblicate da IFEL in data 28/05/2021, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legge, e per la rimanente parte pari di € 2.814,00 dalla risorse per agevolazioni Tari del c.d. "fondone" 2020 non utilizzate, come consentito dal c. 3, art. 1, del D.L. n. 73/2021.
- 9) Di dare atto che il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato in tre rate con scadenza 10 settembre 2021, 10 dicembre 2021 e 10 marzo 2022, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata.
- 10) Di dare atto che la prima rata verrà determinata nella misura del 35% calcolata sulla

base delle tariffe dell'anno precedente, come stabilito dall'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011.

- 11) Di dare atto che le tariffe della TARI nonché le riduzioni approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021.
- 12) Di dare atto che, vista l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2021 in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile, come disposto dall'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021.
- 13) Di provvedere ad inviare, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica.

PEF 2021	Input dati Ciclo integrato RU	MONCALVO		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	53.235 €	- €	53.235 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	64.110 €	- €	64.110 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	41.599 €	- €	41.599 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	133.584 €	- €	133.584 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	- €	- €	- €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	23.780 €	- €	23.780 €
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	14.268 €	- €	14.268 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	- €	- €	- €
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI}	E	- €	- €	- €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	2.928 €	- €	2.928 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,45	0,45	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	1.317 €	- €	1.317 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	- €	27.328 €	27.328 €
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	279.578 €	27.328 €	306.905 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	48.061 €	- €	48.061 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	- €	12.348 €	12.348 €
Costi generali di gestione CGG	G	57.243 €	- €	57.243 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	- €	- €	- €
Altri costi CO _{Al}	G	17.542 €	2.101 €	19.643 €
Costi comuni CC	C	74.784 €	14.449 €	89.233 €
Ammortamenti Amm	G	39.861 €	- €	39.861 €
Accantonamenti Acc	G	1.411 €	11.660 €	13.070 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	- €	- €	- €
- di cui per crediti	G	- €	11.660 €	11.660 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	- €	- €	- €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	1.411 €	- €	1.411 €
Remunerazione del capitale investito netto R	G	4.121 €	- €	4.121 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LUC}	G	90 €	- €	90 €
Costi d'uso del capitale CK	C	45.482 €	11.660 €	57.142 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	- €	- €	- €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	1.283 €	5.711 €	4.428 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,45	0,45	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	577 €	2.570 €	1.993 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	- €	16.510 €	16.510 €
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	168.905 €	40.048 €	208.953 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	10.105 €	- €	10.105 €
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	438.378 €	67.376 €	505.753 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	- €	5.246 €	5.246 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E			
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E			
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	279.578 €	27.328 €	306.905 €
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E			
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E			
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	168.905 €	40.048 €	208.953 €
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	438.378 €	67.376 €	505.753 €
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			58%
q ₀₋₂ kg	G			1.635.759
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G			0,308
fabbisogno standard €cent/kg	E			0,340
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	E	-0,25	-0,25	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	E	-0,25	-0,25	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ ₃	E	-0,05	-0,05	
Totale γ	C	-0,55	-0,55	
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,45	0,45	
Verifica del limite di crescita				
r _{PI o}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			1,6%
(1+r)	C			1,016
ΣT _o	C			505.753 €
ΣTV _{o-1}	E			298.698 €
ΣTF _{o-1}	E			205.015 €
ΣT _{o-1}	C			503.713 €
ΣT _o /ΣT _{o-1}	C			1,004
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			505.753 €
delta (ΣT_o-ΣT_{max})	C			- €
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _o	E			- €
Riclassifica TF _o	E			- €
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			- €
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C			-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C			-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C			-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C			-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{TV})	C			-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C			-



COMUNE DI MONCALVO

ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER IL COMUNE DI MONCALVO

La presente relazione illustra i risultati riguardanti i calcoli per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 147/2013.

La simulazione è stata condotta sulla base della valorizzazione della banca dati al 31 maggio 2021.

Premessa

L'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020 la IUC è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

L'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi per il periodo 2018-2021, testo integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 e con la deliberazione 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020. Il metodo MTR ha come obiettivo quello di determinare il totale delle entrate di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, partendo dall'identificazione dei cosiddetti costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario. Questi ultimi, in discontinuità con il passato allorché la loro determinazione avveniva considerando i dati pre-consuntivi dell'anno precedente o, più spesso, quelli previsionali dell'anno di riferimento, vengono calcolati sulla base di dati certi, storici, verificabili e desunti da fonti contabili obbligatorie. In particolare, il riferimento per i costi efficienti per il 2021 è l'anno 2019. La sopra indicata deliberazione 443/2019 costituisce la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di metodo tariffario, che riguarda, ad oggi, la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del PEF), ma non ancora la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza. Infatti, nei provvedimenti dell'Autorità, per quanto attiene l'articolazione tariffaria all'utente finale, non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e le prescrizioni della legge 147/2013. ARERA, nel confermare l'impianto di regole adottato con il MTR, con le deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF ha introdotto per il periodo 2020-2021 alcuni elementi di flessibilità nel MTR.

Il nuovo metodo, che prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio, regola, in particolare, le seguenti fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Nel casalese queste attività sono svolte dai seguenti soggetti:

- Cosmo S.p.A., di Casale Monferrato,
- Comune di Moncalvo, esclusivamente per quanto attiene l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Ciascuno di essi, in quanto gestore del servizio integrato dei rifiuti su cui ricadono gli obblighi regolatori, ha la responsabilità in base all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF di predisporre il piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, per la propria attività svolta. L'Ente territorialmente competente (ETC) acquisisce da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza, lo ricompone, assume le pertinenti determinazioni, lo valida e lo trasmette ad ARERA per l'approvazione definitiva.

Nel territorio in cui opera il Comune di Moncalvo è presente e operante il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, che svolge le funzioni di ETC previste dalla deliberazione 443/2019/R/RIF.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29/03/2021 il Consorzio Casalese Rifiuti ha validato il PEF del Comune di Moncalvo per l'anno 2021 e, in conformità ad esso il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo Tari per l'anno 2021 entro il termine del 30 giugno 2021, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021.

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

Il PEF anno 2021 del Comune di Moncalvo, conforme al metodo MTR ed ai contenuti degli atti adottati da ARERA, validato dal CCR con la predetta deliberazione del CdA n. 14/2021, è pari ad € 505.753,00 IVA inclusa, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

- costi fissi: € 208.953,00
- costi variabili: € 296.800,00.

Il costo del PEF, come da determinazione ARERA 2/2020/DRIF, è indicato al netto delle entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie e delle ulteriori partite assimilabili alle precedenti, approvate dall'Ente territorialmente competente, voci che ammontano complessivamente a € 5.246,00 (detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/2020/DRIF);

La delibera tariffaria e il presente allegato tecnico sono finalizzati a ripartire i costi del PEF tra le utenze domestiche e non domestiche in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e devono intendersi comprensive sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, rappresentando una categoria residuale in cui rientrano le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere e le comunità (residenze collettive e simili). All'interno di questa ripartizione di base delle utenze sussistono ulteriori sottoarticolazioni in quanto le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie, in relazione al numero degli occupanti, e le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, in ventuno categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e due sottocategorie appositamente previste dal Comune.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per le utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.

La **ripartizione della parte fissa** fra utenze domestiche e utenze non domestiche, è stata calcolata in base al rapporto tra utenze domestiche e non domestiche con il totale delle utenze, confermando la correzione di incidenza già effettuata nei precedenti anni 2018, 2019 e 2020, che ha determinato la seguente percentuale:

Ripartizione Utenze	N. utenze	Incidenza calcolata	Incidenza corretta
Utenze complessive	2.261		
Utenze Domestiche	1.764	78,02%	73%
Utenze non Domestiche	497	21,98%	27%

Per l'attribuzione alle due macro-categorie (domestiche e non domestiche) della parte variabile si è adottato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07/10/1999, che suggerisce un metodo attraverso il quale:

- si stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b dell'allegato 1 al DPR 158/99 (coeff. Kd);

- si determina la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche sottraendo dal totale di produzione di rifiuti, la quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, calcolata come sopra indicato.

Il tutto è meglio dettagliato nelle tabelle che seguono.

Stima produzione rifiuti utenze non domestiche sulla base dei Kd utilizzati:

cat.	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	kg. teorici
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20	1.541,00	6.472,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,70	1.072,00	6.110,40
3	Stabilimenti balneari	3,11	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	4.366,00	10.915,00
5	Alberghi con ristorante	8,90	810,00	7.209,00
6	Alberghi senza ristorante	7,10	2.056,00	14.597,60
7	Case di cura e riposo	7,82	4.500,00	35.190,00
8	Uffici e agenzie	8,21	3.778,00	31.017,38
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,78	2.835,00	13.551,30
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,25	3.438,00	24.925,50
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,10	373,00	3.394,30
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,30	1.837,50	11.576,25
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,70	867,35	6.678,60
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,80	1.801,00	8.644,80
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	1.615,50	64.086,89
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	1.068,00	31.847,76
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,60	697,00	10.176,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,80	2.100,00	28.980,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	145,00	7.209,40
21	Discoteche, night club	8,56	0	0
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	2,80	22.097,00	61.871,60
26	Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	10,93	382,00	4.175,26

Incidenza dei rifiuti non domestici sul totale dei rifiuti:

produzione totale rifiuti kg (dato desunto dal MUD 2019)	1.464.876,00
produzione presunta rifiuti utenze non domestiche kg	388.629,44
incidenza %	26,53%

Come previsto dalle linee guida della norma, è possibile apportare dei correttivi alla percentuale ottenuta al fine di agevolare le utenze domestiche, sempre nel rispetto della legge e nell'ottica di un equo rapporto di suddivisione dei costi. Sulla base dei dati disponibili relativi alla raccolta dei rifiuti e alla tipologia dei rifiuti conferiti al gestore, si ritiene che la percentuale di incidenza dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche possa essere del 28%. La **ripartizione della parte variabile** sarà pertanto la seguente:

	incidenza
A carico utenze non domestiche	28%
A carico utenze domestiche	72%

Ripartizione dei costi fra le utenze:

Totale costi fissi	€ 208.953,00		
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	€ 152.535,69	incidenza	73,00%
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	€ 56.417,31	incidenza	27,00%

Totale costi variabili	€ 296.800,00		
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	€ 213.696,00	incidenza	72,00%
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	€ 83.104,00	incidenza	28,00%

Determinazione dei coefficienti e delle tariffe

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono determinate in conformità al piano economico finanziario (PEF) in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

La tariffa a base del calcolo è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti relativamente agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal cosiddetto "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999.

Il metodo c.d. "normalizzato" produce un calcolo della tariffa di natura binomia, in quanto sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è necessario quantificare una componente fissa, a copertura dei costi fissi (quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e una componente variabile, a copertura dei costi variabili (quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione).

Per le utenze domestiche il tributo viene rapportato alla superficie calpestabile e al numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, la quota fissa di ciascuna utenza è calcolata moltiplicando la superficie dell'abitazione sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa. La quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza, ma va sommato come tale alla parte fissa. Per le pertinenze delle abitazioni si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

L'articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal regolamento comunale TARI. Per queste utenze deve far riferimento alla superficie dei locali e delle aree scoperte operative ed ai coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, variabili tra un minimo ed un massimo e stabiliti a livello nazionale dal D.P.R. 158/1999 a seconda della tipologia di attività svolta.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni nord, centro e sud. Mentre il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi. Analogamente, per le utenze non domestiche la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un minimo ed un massimo.

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura totale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti come risultanti dal PEF 2021 è stato operato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 4, del D.P.R. 158/1999. Si evidenzia che tutti i coefficienti utilizzati rientrano all'interno dei limiti individuati dal D.P.R. 158/1999.

I coefficienti Kb sono stati modulati con l'obiettivo di evitare squilibri particolarmente onerosi per le famiglie più numerose (con numero 5 e 6 componenti), analogamente agli anni precedenti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 158/1999. I coefficienti Kc e Kd individuati risultano essere adeguati alla realtà del Comune e rispettano i parametri di rapporto tra le varie attività, in modo da garantire un'equa ripartizione dei costi tra le categorie.

L'allegato 1, punto 4, al D.P.R. 158/1999 disciplina l'articolazione della tariffa come segue:

1) Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

La **parte fissa** della tariffa di riferimento di un'utenza domestica (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari ad S) viene calcolata con la seguente formula:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) : Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n : Numero di componenti del nucleo familiare.

S : Superficie dell'abitazione (m2).

Quf : Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

La **quota unitaria fissa** si ottiene mediante la seguente formula:

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_a S_{tot}(n) * Ka(n)}$$

dove:

Ctuf: Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$\sum_a S_{tot}(n)$: Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare

Ka(n) : Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un'utenza domestica (con il nucleo familiare composto da (n) componenti ed una superficie occupata pari a S), si applica la seguente formula:

$$\mathbf{TVd = Quv * Kb(n) * Cu}$$

dove:

TVd : Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv : Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

La **quota unitaria variabile** si ottiene mediante la seguente formula:

$$\mathbf{Quv = Qtot / \sum_n N(n) * Kb(n)}$$

dove:

Qtot / \sum_n : Quantità totale di rifiuti

N(n) : Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb (n) : Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu : Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Nella tabella seguente viene esposta la distribuzione delle utenze con riferimento alle fasce di occupanti:

Utenze domestiche - nuclei	N. utenze
Fascia A: 1 occupante	750
Fascia B: 2 occupanti	560
Fascia C: 3 occupanti	249
Fascia D: 4 occupanti	150

Fascia E: 5 occupanti	38
Fascia F: 6 o più occupanti	17
Totali	1.764

Per i residenti i dati sono stati forniti dall'ufficio anagrafe. Per i non residenti i dati sono stati acquisiti dalle dichiarazioni presentate relative alla composizione del nucleo. In caso di mancata dichiarazione da parte dei non residenti, viene assegnato il numero dei componenti mutuato dalla media dei componenti nucleo delle famiglie residenti, che per l'anno 2021 è confermato in n. 2 unità, derivante dal seguente calcolo: 2.801 (n. residenti al 31/12/2020) diviso 1.307 (n. nuclei familiari al 31/12/2020), fatta salva la possibilità di inserire dati diversi sulla base di accertamenti specifici, come previsto dal c. 3, art. 14 del Regolamento Tari.

I dati indicati nella tabella soprastante sono impiegati per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche, che viene rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'unità immobiliare.

Per il calcolo della tariffa, il coefficiente Ka (legato alla quota fissa) utilizzato è quello risultante dalla tabella allegata al DPR 158/99, mentre per l'applicazione del coefficiente Kb (legato alla quota variabile), si sono modulati i valori minimi e massimi proposti al fine di non gravare troppo sui nuclei familiari con più componenti.

Nella tabella sottostante si riportano in coefficienti Ka e Kb applicati:

Tabella UtENZE Domestiche				
Elenco delle tipologie dei nuclei familiari e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) per Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Numero componenti nuclei familiari	Coeff. Ka	Coeff. Kb		
		Min.	Max	Applicato
1	0,84	0,60	1,00	1,00
2	0,98	1,40	1,80	1,80
3	1,08	1,80	2,30	2,00
4	1,16	2,20	3,00	2,60
5	1,24	2,90	3,60	3,20
6 e magg	1,30	3,40	4,10	3,40

2) Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Per ottenere la **parte fissa** della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap), la formula da applicare è la seguente:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap} (ap) * Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, S_{ap}): Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva **ap** e una superficie pari a Sap.

Sap : Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf : Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

La **quota unitaria fissa** si ottiene mediante la seguente formula:

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

C_{tapf} : Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot}(ap) : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) : Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap), la formula da applicare è la seguente:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap}(ap) * Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, S_{ap}): Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

C_u : Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} : Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) : Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Sono state confermate le classificazioni delle utenze non domestiche, come indicato nell'allegato 1) al DPR 158/99, già impiegate in regime Tares nell'anno 2013 e nella Tari. Pertanto, oltre alle 21 categorie previste dal DPR 158/99, si sono mantenute due sottocategorie appositamente istituite nel 2013 per meglio inserire alcune tipologie di attività altrimenti non incluse nell'elenco, che risultano essere:

- 22: Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- 26: Agriturismo formula ristorazione.

A far data dal 1° gennaio 2021 le altre tre sottocategorie (23, 24 e 25) istituite nel 2013 per le attività di commercio ambulante (banchi di mercato beni durevoli, alimentari, produttori, ortofrutta e ittici) sono diventate inapplicabili a seguito dell'istituzione del Canone Aree Mercatali ai sensi del comma 837, art. 1, Legge n. 190/2019 il quale ha assorbito, per questa tipologia di attività, il prelievo sui rifiuti TARI;

Per quanto concerne le utenze industriali è opportuno precisare che il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (Testo Unico Ambientale – TUA), alcune delle quali sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. In particolare il D.Lgs. 116/2020 ha modificato le definizioni di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, eliminando la tipologia dei rifiuti assimilati. Anche i rifiuti delle utenze non domestiche possono essere urbani, laddove siano simili, per natura e composizione, a quelli delle utenze domestiche, rientranti nell'elenco dei rifiuti riportato dall'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006 e siano prodotti dalle utenze elencate nell'allegato L-quinquies (art. 183, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. 152/2006).

In aderenza a quanto già affermato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in occasione dell'iniziativa Telefisco 2021, e dal Ministero della transizione ecologica, l'esclusione dei rifiuti della produzione da quelli urbani operata dalla norma (rinvenibile anche nella Direttiva Ue 851/2018) e la mancata indicazione nell'allegato L-quinquies della categoria delle "Attività industriali con capannone di produzione" tra quelle che possono produrre rifiuti urbani laddove rientranti nell'allegato L-quater, comportano la non tassabilità dei reparti di lavorazione industriale, in quanto produttivi di rifiuti speciali e come tali non conferibili al servizio pubblico, ma da trattare secondo la legge.

Predetta esclusione, tuttavia, non si estende anche a tutti i magazzini delle attività industriali, ma solo a quelli di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto di produzione ove si generano rifiuti speciali. Restano pertanto tassabili tutti gli altri locali utilizzati dalle attività industriali, diversi da quelli in cui si generano rifiuti della produzione, laddove i rifiuti prodotti rientrano nell'allegato L-quater. L'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 considera infatti speciali i rifiuti delle lavorazioni industriali, ove non siano urbani, stabilendo quindi che anche le attività industriali possano produrre rifiuti urbani.

Alla luce di quanto sopra esposto, la categoria di attività n. 14 "Attività industriali con capannoni di produzione" del D.P.R. 158/1999 diventa inapplicabile in quanto riguarda i rifiuti della produzione esclusi da tassazione. Continua invece ad applicarsi la TARI alle superfici produttive di rifiuti urbani in ragione della tariffa corrispondente all'utilizzo concreto, come ad esempio uffici, mense, locali connessi, depositi, ecc.. A tal fine si è provveduto a verificare e aggiornare la banca dati Tari.

La superficie delle utenze non domestiche è stata inserita nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del Regolamento comunale per la disciplina della Tari.

Nella tabella seguente viene esposta la distribuzione delle varie utenze presenti all'interno delle categorie, precisando che sono state confermate le classificazioni delle utenze non domestiche già impiegate negli anni precedenti in regime Tari.

Categorie		N. utenze
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	14
2	Campeggi, distributori carburanti	8
3	Stabilimenti balneari	0
4	Esposizioni, autosaloni	37
5	Alberghi con ristorante	1
6	Alberghi senza ristorante	9
7	Case di cura e riposo	3
8	Uffici e agenzie	48
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	27
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	40
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	31
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	23
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	14
17	Bar, caffè, pasticceria	14
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	8
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4
21	Discoteche, night club	0
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	184
26	Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	3
Totali		497

Nel prospetto che segue si riportano in coefficienti Kc e Kd applicati:

Utenze Non Domestiche							
Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) per i Comuni con popolazione < 5.000 abitanti							
Categorie		Coeff. Kc			Coeff. Kd		
		Min.	Max	Applicato	Min.	Max	Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	2,60	4,20	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	5,51	6,55	5,70
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	3,11	5,20	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	2,50	3,55	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	8,79	10,93	8,90
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	6,55	7,49	7,10
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	7,82	8,19	7,82
8	Uffici e agenzie	1,00	1,13	1,00	8,21	9,30	8,21
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,58	4,50	4,78	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	7,11	9,12	7,25
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	8,80	12,45	9,10
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	5,90	8,50	6,30
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	7,55	9,48	7,70
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	4,50	8,92	4,80
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	39,67	60,88	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	29,82	51,47	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	14,43	19,55	14,60
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	12,59	21,41	13,80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	49,72	85,60	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	8,56	13,45	8,56
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	2,80
26	Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	10,93

Riduzioni

A norma degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato nel nuovo testo con DCC n. 18 in data 30/06/2021, sono previste riduzioni tariffarie, cosiddette "tipiche" definite tali poiché individuate dalla legge, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Tali riduzioni sono finanziate all'interno del PEF stesso, ovvero dalla generalità dei contribuenti, sulla base delle quantità imponibili registrate alla data di valorizzazione della banca dati per un importo complessivo di € 41.583,16 suddiviso in € 38.935,18 a favore delle utenze domestiche ed € 2.647,98 a favore delle utenze non domestiche.

Di seguito il dettaglio delle riduzioni previste:

Tipologia	riduzione	importo €
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (seconde case)	24%	17.310,54
Unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come bed and breakfast, affittacamere e per le unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate e utilizzate per locazioni brevi a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri	30%	2.360,28
Fabbricati rurali ad uso abitativo	30%	2.838,34
Avvio al compostaggio domestico	24% (su QV)	13.898,53
Utenze ubicate in zone non servite	60%	2.875,41
Utenze non domestiche ad uso stagionale	30%	2.300,06

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento TARI, è applicata una percentuale di riduzione specifica per le utenze non domestiche che hanno presentato idonea documentazione attestante l'avvio al riciclo di rifiuti urbani o simili. Tale percentuale è modulata sulla QV della TARI dell'anno precedente e compensata nell'anno in corso.

Utenze giornaliere

Per le utenze giornaliere la tariffa sarà quella giornaliera prevista dal regolamento comunale, maggiorata del 40%, confermando la percentuale di maggiorazione applicata negli anni precedenti.

Addizionale Provinciale (T.E.F.A.)

Viene confermata al 5% la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, da applicare alla tassa dovuta dagli utenti.

Tariffe TARI anno 2021

Nel prospetto che segue si riportano le tariffe Tari anno 2021 che saranno applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Il gettito fiscale della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe determinate come sopra illustrato, garantisce la copertura integrale dei costi del servizio pari ad € 505.753,00.

Prospetto tariffe TARI anno 2021

Tariffa Utenze Domestiche							
Numero componenti nuclei familiari	QUOTA FISSA			QUOTA VARIABILE			
	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Quota unitaria fissa (Quf)	Tariffa finale quota fissa €	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	Quota unitaria variabile (Quv)	Costo unitario €/Kg	Tariffa finale quota variabile €
1	0,84	0,65326	0,54874	1,00	454,44612	0,19856	90,23482
2	0,98	0,65326	0,64019	1,80	454,44612	0,19856	162,42268
3	1,08	0,65326	0,70552	2,00	454,44612	0,19856	180,46964
4	1,16	0,65326	0,75778	2,60	454,44612	0,19856	234,61054
5	1,24	0,65326	0,81004	3,20	454,44612	0,19856	288,75143
6 e magg	1,30	0,65326	0,84924	3,40	454,44612	0,19856	306,79839

Tariffa Utenze non Domestiche							
Categorie	QUOTA FISSA			QUOTA VARIABILE			
	Coefficiente attribuzione parte fissa Kc	Quota unitaria €/mq	Tariffa finale quota fissa €	Coefficiente attribuzione parte variabile Kd	Costo unitario €/kg	Tariffa finale quota variabile €	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	1,22750	0,62603	4,20	0,23075	0,96915	
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,22750	0,82243	5,70	0,23075	1,31528	
3 Stabilimenti balneari	0,38	1,22750	0,46645	3,11	0,23075	0,71763	
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	1,22750	0,36825	2,50	0,23075	0,57688	
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,22750	1,31343	8,90	0,23075	2,05368	
6 Alberghi senza ristorante	0,80	1,22750	0,98200	7,10	0,23075	1,63833	
7 Case di cura e riposo	0,95	1,22750	1,16613	7,82	0,23075	1,80447	
8 Uffici e agenzie	1,00	1,22750	1,22750	8,21	0,23075	1,89446	
9 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	1,22750	0,71195	4,78	0,23075	1,10299	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,22750	1,06793	7,25	0,23075	1,67294	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,22750	1,31343	9,10	0,23075	2,09983	
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,22750	0,88380	6,30	0,23075	1,45373	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,22750	1,12930	7,70	0,23075	1,77678	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,22750	0,67513	4,80	0,23075	1,10760	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,22750	5,94110	39,67	0,23075	9,15385	
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,22750	4,46810	29,82	0,23075	6,88097	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,22750	2,16040	14,60	0,23075	3,36895	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,22750	1,89035	13,80	0,23075	3,18435	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,22750	7,43865	49,72	0,23075	11,47289	
21 Discoteche, night club	1,04	1,22750	1,27660	8,56	0,23075	1,97522	
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	0,35	1,22750	0,42963	2,80	0,23075	0,64610	
26 Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	1,33	1,22750	1,63258	10,93	0,23075	2,52210	



COMUNE DI MONCALVO
PROVINCIA DI ASTI

a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

Moncalvo lì 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to in originale Antonella Selva

b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Visto il Regolamento sui Controlli Interni

esprime, in ordine alla regolarità contabile

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE CONTRARIO
 L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Moncalvo lì 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to in originale Michele Frison

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to in originale Dr. Christian Orecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 14/07/2021 al 29/07/2021.

Moncalvo, 14/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva in data _____

- per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000

Moncalvo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale

Moncalvo, 14/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello